SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1994, n. 655.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 561.

All'articolo 2, al comma 4, le parole: «della guardia costiera delle capitanerie di porto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 939):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE), il 1° ottobre 1994.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 3 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 1994.

Esaminato dalla 9ª commissione il 13 e il 18 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 1994 (atto n. 939-A) relatore sen. DI BELLA.

Esaminato in aula e approvato il 25 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1521):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 26 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 ottobre 1994.

Esaminato dalla IX commissione il 16 novembre 1994.

Esaminato in aula il 28 novembre 1994 e approvato il 29 novembre 1994.

94G0706

LEGGE 30 novembre 1994, n. 656.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi)*. - *1.* Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota

2, le parole: "società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-*ter)* e abrogato.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-*bis)* è sostituito dal seguente:

"41-*bis)* prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-*bis)* della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

11. Nel n. 41-*bis)* della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA)*. – *1.* Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonchè delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-*sexies* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

Art. 2-*ter*. - *(Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette)*. – *1*. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 2-*bis*, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 2-*bis*, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

Art. 2-*quater*. - *(Autotutela)*. – *1*. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Art. 2-*quinquies*. - *(Chiusura delle liti fiscali pendenti)*. – *1*. Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli

elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera *b)*, lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-*sexies*.

8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di

lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. *2-sexies.* - *(Conciliazione giudiziale).* - *1.* Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. *20-bis.* - *(Conciliazione).* - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso

delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".

2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

Art. 2-*septies*. - (*Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria*). - *1*. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*sexies* i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

Art. 2-*octies*. - (*Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano*). - *1*. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonchè, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le

somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2-*nonies*. - *(Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA)*. – *1*. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonchè delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

Art. 2-*decies*. - *(Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali)*. – *1*. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:

"c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 2-*undecies*. - *(Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo)*. – 1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies*, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 2-*quinquies*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

3. Il punto 6 della tabella *A* allegata al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

"6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio .... 13 per cento dell'aliquota normale;
benzina .... 55 per cento dell'aliquota normale.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".

4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 2-*duodecies*. - *(Tasse e diritti sugli aeromobili)*. – *1.* L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.

3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2-*terdecies*.

Art. 2-*terdecies*. - *(Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)*. – *1.* Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2-*duodecies* del presente decreto.

Art. 2-*quattuordecies*. - *(Efficacia di norme)*. – *1.* Le disposizioni degli articoli da 2-*bis* a 2-*terdecies* hanno effetto dal 17 novembre 1994.

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538», *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 2-*bis* del presente decreto»;

al comma 1, dopo la parola: «uffici», *e inserita la seguente:* «anche»;

al comma 2, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *sono sostituite dalle seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dall'articolo 3», *sono sostituite dalle seguenti:* «dagli articoli 2-*bis*, 2-*sexies* e 3».

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1*-bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38. Detto testo sara ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 dicembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1371):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI) il 1° ottobre 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 1° ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 1994.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 19, 20 e 25 ottobre 1994.

Esaminato in aula il 26 ottobre 1994 e approvato il 27 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1076):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 novembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 novembre 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione l'8, 9, 10, 15 e 22 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 23 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1371/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla VI commissione il 29 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 30 novembre 1994.

94G0707

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1994.

Secondo elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 novembre 1994;

Vista la ulteriore proposta in data 29 novembre 1994 formulata dal Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Val d'Aosta, Veneto e sulla base degli elementi di valutazione in possesso dei prefetti delle province interessate e dai medesimi comunicati;

Decreta:

Sono individuati nell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Roma, 29 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

Ferrara

Bondeno

Cuneo

Castellinaldo
Montezemolo
Neviglie
Treiso

Torino

Burolo
Brandizzo
Cumiana
Druento
Leini
Levone
Loranzè
Lugnacco
Moriondo Torinese
Poirino
Prascorsano

Vercelli

Serravalle Sesia

94A7635

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1994.

Ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo connesse alle condizioni del suolo in località Revis nel comune di Lozzo di Cadore. (Ordinanza n. 2393).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 10 settembre 1993 dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche che conferma il permanere di grave pericolo per l'incolumità degli abitanti del comune di Lozzo di Cadore e constata la inderogabile necessità di procedere al completamento dei lavori previsti in progetto;

Vista la nota prot. 3706 datata 16 giugno 1994 del sindaco del comune di Lozzo di Cadore con la quale viene richiesto l'ulteriore conclusivo finanziamento di L. 3.000.000.000 per consentire il completamento dell'intervento di sistemazione del residuo versante in frana del monte Revis, stante la persistente situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota prot. 2097/20-2 Div. Gab. datata 6 settembre 1994 della prefettura di Belluno con la quale viene rappresentata la pericolosità della frana nonostante siano in corso i lavori del quinto lotto evidenziando la necessità di accogliere l'istanza dell'amministrazione comunale per consentire con l'ulteriore finanziamento di L. 3.000.000.000 di porre in sicurezza l'area di frana;

Visti i propri decreti n. 240 del 9 aprile 1993, n. 476 del 12 aprile 1991, le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1846/FPC del 30 dicembre 1989 e n. 2345/FPC del 27 dicembre 1993 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, n. 13 del 17 gennaio 1990, e n. 5 dell'8 gennaio 1994, con i quali sono stati disposti interventi parziali per l'eliminazione del pericolo incombente, accertato dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, per un importo complessivo di L. 10.000.000.000;

Ravvisato che le situazioni prospettate presentano effettivamente una grave minaccia per l'integrità fisica di persone o cose e che pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dal sindaco di Lozzo di Cadore e dal prefetto di Belluno, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di maggiori pericoli o danni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, nonché al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di L. 3.000.000.000.

Art. 2.

L'onere complessivo per gli interventi di cui all'art. 1 è posto a carico del cap. 7615 iscritto alla rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7573

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1994.

Interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici interessanti la chiesa di S. Domenico nel comune di Modena. (Ordinanza n. 2394).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Vista la segnalazione della prefettura di Modena trasmessa con nota n. 1277/20-1 datata 2 giugno 1992 con la quale viene rappresentata la grave situazione statica della chiesa di S. Domenico nel comune di Modena derivante da fenomeni idrogeologici di subsidenza;

Vista la documentazione inviata con nota n. 411 datata 28 maggio 1992 del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena con la quale vengono precisati gli interventi di consolidamento della chiesa di S. Domenico e viene richiesto un finanziamento di L. 1.460.000.000 per il risanamento statico delle strutture;

Visto il verbale del sopralluogo del 4 aprile 1991 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente nella chiesa di S. Domenico causata da fenomeni di subsidenza;

Considerata la limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata la necessità di aderire in parte alla richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena al fine di fare eseguire le opere più urgenti necessarie a conseguire quegli obiettivi minimi di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena è autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti minimi e necessari a porre in sicurezza le strutture della chiesa di S. Domenico per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 è assegnata al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena la somma di L. 50.000.000 da porsi a carico del cap. 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7574

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1994.

Interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti lungo il torrente Anza nel comune di Macugnaga interessanti gli insediamenti abitativi e integrazione dell'ordinanza n. 2390/FPC del 10 agosto 1994. (Ordinanza n. 2395).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 255;

Visti il telegramma n. 5371/20.3/GAB datato 8 ottobre 1994 e la nota prot. n. 5476/20.3/GAB datata 17 ottobre 1994 della prefettura di Novara, con i quali viene rappresentata la minaccia di pericolo incombente sull'abitato del comune di Macugnaga e trasmessa la relazione di massima sulle opere di sistemazione idrogeologica del torrente Anza redatte dallo stesso comune;

Vista la relazione sopracitata del comune di Macugnaga da cui si evince che l'evento alluvionale di piena del settembre 1993 ha provocato imponenti dissesti nel bacino del torrente Anza interessando gli insediamenti abitativi del territorio comunale con conseguente rischio elevato per gli stessi insediamenti;

Vista la nota prot. 047 datata 12 ottobre 1994 del presidente della giunta regionale Piemonte con la quale, rappresentando le proprie difficoltà per far fronte alle situazioni di rischio per carenza di fondi, richiede un finanziamento straordinario di almeno 2.000 milioni per porre in sicurezza l'abitato di Macugnaga;

Visto il verbale del sopralluogo del 19 ottobre 1994, con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente derivato dai gravi danni alle fondazioni delle opere spondali del torrente Anza poste a difesa del centro abitato della frazione Pecetto del comune di Macugnaga in seguito agli eventi alluvionali del settembre 1993 e del settembre 1994;

Considerato che la situazione prospettata presenta effettivamente una grave minaccia per l'integrità fisica di persone o danni a cose e che pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dalla predetta regione, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di maggiori pericoli o danni;

Vista la lettera della regione Piemonte datata 3 agosto 1994 dalla quale si evince che la situazione di grave pericolo che ha giustificato a suo tempo l'adozione dell'ordinanza n. 2390 in data 10 agosto 1994 sussiste anche per i comuni di S. Benigno, Montanaro e Fogliazzo in provincia di Torino e che pertanto detti comuni vanno inseriti tra quelli beneficiari dell'ordinanza predetta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma nonché al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Allo scopo di evitare più gravi e maggiori danni a persone o cose, il presidente della regione Piemonte è autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti e necessari lungo il bacino del torrente Anza nel comune di Macugnaga.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 il presidente della regione Piemonte può effettuare l'affidamento dei lavori anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle seguenti norme:

regio decreto n. 523/1904 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», per quanto riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi dei corsi d'acqua di competenza regionale consentendo lo stoccaggio dei materiali estratti dagli alvei per motivazioni idrauliche in luogo diverso da quelli demaniali, fermi restando gli obblighi di legge sui canoni;

legge n. 183/89 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», limitatamente alle competenze della Autorità di bacino per il Po in merito alle direttive riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua;

legge n. 431/85 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 312/85 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 all'art. 82 «Beni ambientali», in merito all'autorizzazione dell'intervento con decreto della giunta regionale;

legge regionale n. 54/75 «Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idrauliche forestali, opere idrauliche di competenza regionale» limitatamente alle norme di programmazione;

legge regionale n. 18/84 «Legge generale in materia di opere e lavori pubblici» limitatamente alle norme di programmazione;

legge regionale n. 20/89 «Norme in materia di tutela di beni culturali ambientali e paesistici»;

legge regionale n. 45/89 «Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici».

Art. 3.

Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza indicati all'art. 1 è assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 4.

Il presidente della regione Piemonte è tenuto a riferire con relazione periodica e ogni qualvolta richiesto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, sullo stato dei lavori eseguiti, da eseguirsi e sulla loro tempestiva ultimazione.

Art. 5.

L'onere complessivo per gli interventi di cui all'art. 1, ammontante a L. 2.000.000.000, è posto a carico del cap. 7615 iscritto alla rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno finanziario.

Art. 6.

Alle località indicate all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2390 di data 10 agosto 1994, recante interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici, sono aggiunti i comuni di S. Benigno, Montanaro e Foglizzo per lavori di sistemazione idraulica allo scopo di evitare il rischio di esondazioni del torrente Malone.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 settembre 1994, n. 657.

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;

Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;

Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;

Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;

Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 × cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;

b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;

d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 × cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;

b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;

d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;

e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.

3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3.

Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 × cm 200);

b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;

c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;

d) essere costituite da materiale non deteriorabile;

e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;

f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 4.

Inserzioni

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 × cm 10);

b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;

c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;

d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;

e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.

3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 × cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

Art. 5.

Cartelli segnaletici

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 175/1992 è il seguente: «3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0702

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 novembre 1994.

Ripartizione dei fondi disponibili per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per il 1994, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 642 del 22 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994) contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi con il quale, al comma 1, si autorizza per il primo semestre 1994 la spesa di lire 285 miliardi al fine di consentire, entro il limite di stanziamento predetto, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto aderenti ad uno dei Paesi membri della Unione europea rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano;

Tenuto conto che presupposto per l'adozione dei decreti da adottarsi dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze per la distribuzione delle somme corrispondenti è la ripartizione tra le due categorie beneficiarie del fondo globale stanziato;

Considerato che il criterio su cui si fonda il riparto dell'ammontare globale dello stanziamento tra le due categorie trae motivo dal diverso percorso effettuato sul territorio italiano e che, al fine della compensazione dei maggiori costi di trasporto sopportati, si è quantificata una cifra corrispondente al 5,25% del fondo previsto;

Decreta:

L'ammontare della spesa di lire 285 miliardi in favore di imprese di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad uno dei Paesi membri della Unione europea, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto sostenuti, è ripartito, rispettivamente, in lire 270 e 15 miliardi tra le due predette categorie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: FIORI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota alle premesse:

— I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 642/1994 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), in corso di conversione in legge, sono così formulati:

«1. Per il primo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, nonché un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della C.E., rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1».

94A7605

DECRETO 28 novembre 1994.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza la spesa di lire 285 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani nonché per i trasportatori di merci per conto di terzi appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea in relazione ai percorsi effettuati sul territorio italiano;

Visto il decreto del 24 novembre 1994 con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, ha operato il riparto dei fondi disponibili tra i due diversi beneficiari, riservando la somma di lire 270 miliardi alle imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge del 22 novembre 1994, n. 642, in base al quale per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile di cui sopra deve essere adottato — ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 — apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo;

Considerata la necessità di determinare per il primo semestre 1994 l'ammontare globale del credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 270 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, secondo lo stanziamento previsto dal decreto 24 novembre 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1993 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sugli autoveicoli individuati nel successivo art. 3 in funzione della loro massa complessiva ovvero massa rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione con le modalità stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato:

a) fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo autorizzato;

b) fotocopia autenticata dell'attestazione del versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli individuati dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L.	295.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi. . . .	»	625.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi. . . .	»	1.790.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi	»	3.045.000

2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computata la massa rimorchiabile indicata per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 viene ridotto alla misura del dieci e quarantatre per cento (10,43%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1994.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito d'imposta deve essere ridotto alla misura del dieci e quarantatre per cento (10,43%) è presa a base, quale spesa indicata per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.850.000, L. 6.000.000, L. 17.150.000, L. 29.200.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che abbiano più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, e che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente che abbiano in disponibilità anche veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti la cifra forfettaria di L. 2.850.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 642/1994 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), in corso di conversione in legge, sono così formulati:

«1. Per il primo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della C.E., rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo».

Note all'art. 1:

— Il D.M. 24 novembre 1994 (Ripartizione dei fondi disponibili per l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi), pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, prevede che: «L'ammontare della spesa di lire 285 miliardi in favore di imprese di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad uno dei Paesi membri dell'Unione europea, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto sostenuti, è ripartito, rispettivamente, in lire 270 e 15 miliardi tra le due predette categorie».

— La legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

Nota all'art. 2:

— Il comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) così recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui

redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni ».

Nota all'art. 3:

Il D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

94A7606

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 novembre 1994

Autorizzazione a Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 18 maggio 1994, n. 405621, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7552

DECRETO 22 novembre 1994.

Autorizzazione alla Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 2 marzo 1992, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista l'istanza in data 14 dicembre 1993, con la quale la sopraindicata società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami credito, con esclusione del credito ipotecario aeronautico e navale, cauzione e perdite pecuniare di vario genere, limitatamente ai rischi d'impiego;

Viste le lettere n. 406300 e n. 406299 in data 20 settembre 1994, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Viste le relazioni predisposte dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 29 settembre 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

La Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza, credito, con esclusione del credito ipotecario aeronautico e navale, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi di impiego nonché dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7553

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Novaresi».

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», corredata dal parere della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Colline Novaresi», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1995, con la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie bianco e rosso, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai fini da tavola ad indicazione geografica «Colline Novaresi» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Novaresi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colline Novaresi» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Nebbiolo o Spanna;
Uva rara o Bonarda;
Vespolina;
Croatina;
Barbera,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Novara, presenti nei vigneti nella percentuale massima del 15%.

La tipologia «Colline Novaresi» bianco è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce.

La denominazione «Colline Novaresi» senza altra specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai vitigni appresso indicati:

Nebbiolo: almeno il 30%;
Uva rara: fino ad un massimo del 40%;
Vespolina e Croatina, unite o disgiunte, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna e Veruno, tutti in provincia di Novara.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati e dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, od autorizzati dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 deve essere, per le rispettive tipologie, la seguente: Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda, Vespolina e bianco 95 quintali per ettaro; Croatina e Barbera 100 quintali per ettaro e «Colline Novaresi» (rosso) 110 quintali per ettaro.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

La regione Piemonte con proprio decreto, sentiti gli organismi di categoria interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione e/o rivendicazione di uve per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alla locale camera di commercio.

Le uve destinate alla vinificazione, anche attraverso una preventiva cernita, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%.

Tuttavia, nelle annate con andamento climatico sfavorevole la regione Piemonte, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di annata sfavorevole, prima dell'inizio della vendemmia, può autorizzare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve fino allo 0,5% inferiore rispetto al limite di cui sopra.

Fanno parte dell'albo dei vigneti «Colline Novaresi» i vigneti iscritti agli albi per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Boca, Fara, Ghemme e Sizzano.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi dei vini Boca, Fara, Ghemme e Sizzano, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per la denominazione «Colline Novaresi» per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini rivendicati.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Novara.

La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie dei vini «Colline Novaresi» non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite la parte eccedente non avrà diritto alla DOC.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino-uva di cui al presente articolo.

I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» possono essere elaborati nella tipologia «novello», nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Novaresi» Nebbiolo o Spanna:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Colline Novaresi» Uva rara o Bonarda:

colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, fresco;
sapore: armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Colline Novaresi» Barbera:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso coperto;
sapore: asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Colline Novaresi» Vespolina:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Colline Novaresi» Croatina:

colore: rosso granato;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Colline Novaresi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso,
odore: fragrante, delicato;
sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colline Novaresi»:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

In sede di designazione la denominazione «Colline Novaresi» dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione bianco; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 2 deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A7517

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1994.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 26 luglio 1994, emessi per 3.000 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 398124 in data 19 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo lordo del 7,50% con godimento 26 luglio 1994, fino all'importo massimo di 500 milioni di ECU, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 398272 in data 22 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1994, n. 398396 in data 22 settembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1994 e n. 398529 in data 20 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per gli importi di 800, 700 e 1.000 milioni di ECU, tutti interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 19 luglio 1994, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 luglio 1994, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annullati.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,50% 1994/1999» «EMISSIONE 26 LUGLIO 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,50% 1994/1999» «EMISSIONE 26 LUGLIO 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di

codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 19 luglio 1994, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

lire 1.904,35 con riferimento alla data del 21 luglio 1994;

lire 1.934,45 con riferimento alla data del 25 agosto 1994;

lire 1.922,35 con riferimento alla data del 26 settembre 1994;

lire 1.946,17 con riferimento alla data del 24 ottobre 1994.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,50% 1994/1999» «EMISSIONE 26 LUGLIO 1994».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del taglando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 1994.

Modificazione agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno e n. 9 di Calalzo di Cadore nella regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 31 ottobre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988) e del 22 febbraio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1993), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Veneto il primo e parzialmente modificativo delle sue statuizioni il successivo;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego del Veneto nella seduta del 2 giugno 1994, concernente l'opportunità di trasferire il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) dall'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno a quello della sezione n. 9 con sede a Calalzo di Cadore e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Provincia di Belluno.

Il comune di Perarolo di Cadore, già appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno, viene trasferito alla sezione circoscrizionale n. 9 con sede a Calalzo di Cadore.

Per effetto del disposto di cui al punto precedente, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 con sede a Belluno e n. 9 con sede a Calalzo di Cadore sono così modificati:

n. 7 di Belluno, con sede a Belluno, comprendente i comuni di: Belluno, Castello Lavazzo, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di Cadore, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre, Trichiana, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;

n. 9 di Calalzo di Cadore, con sede a Calalzo di Cadore, comprendente i comuni di: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicoló di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7515

DECRETO 3 ottobre 1994.

Inserimento del comune di nuova istituzione con sede a Statte nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale n. 21 di Taranto della regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 5 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1991) e del 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1993), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Puglia il primo e parzialmente modificativo delle sue statuizioni il successivo;

Constatato che, successivamente ai citati provvedimenti ministeriali, con la legge regionale della regione Puglia n. 6 del 9 aprile 1993 — pubblicata nel supplemento ordinario n.55 del 16 aprile 1993 al Bollettino ufficiale della regione medesima — la frazione di Statte della città di Taranto è stata eretta in comune autonomo con denominazione «Statte» con distacco dal comune capoluogo e che con la legge regionale n. 22 del 20 ottobre 1993 — pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 144 del 22 ottobre 1993 — ne sono stati ridelimitati i confini;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla individuazione della sezione circoscrizionale cui ricondurre il predetto comune di nuova istituzione;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego della Puglia con delibera n. 2 del 3 maggio 1994, concernente l'opportunità di aggregare il nuovo comune di Statte alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 di Taranto e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Provincia di Taranto.

Il comune di nuova istituzione con sede a Statte è inserito nell'ambito territoriale di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 di Taranto.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 con sede a Taranto è così modificato:

n. 21 di Taranto, con sede a Taranto, comprendente i comuni di: Statte, Taranto.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7516

DECRETO 28 novembre 1994.

Differimento del termine 30 novembre 1994 per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti relativo al biennio 1992-93.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1991 con il quale sono state determinate le modalità di redazione ed è stato fissato il termine per la predisposizione del primo rapporto sulla situazione del personale previsto all'articolo 9 della legge;

Visto, inoltre, il proprio decreto 19 aprile 1994 con il quale è stato fissato, tra l'altro, il termine di scadenza del 30 novembre 1994 per la presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-93;

Ritenuto, dopo aver sentito anche le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, di dover emanare un nuovo decreto recante modifiche alle suindicate modalità di redazione;

Ritenuto, altresì, che gli adempimenti di cui sopra non possono essere definiti in tempo utile rispetto al predetto termine di scadenza del 30 novembre 1994;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di differire la scadenza del 30 novembre 1994 fino al nuovo termine che sarà fissato nel decreto di modifica delle modalità di redazione, da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 1995;

Decreta:

Il termine del 30 novembre 1994, previsto dal proprio decreto 19 aprile 1994, per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale relativo al biennio 1992-93, è differito fino al nuovo termine che sarà fissato nel decreto di modifica delle modalità di redazione, da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7603

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 novembre 1994.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 1995.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1995 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;

c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;

d) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 14 aprile;

e) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 15 aprile;

f) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 17 aprile;

g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;

h) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29 aprile;

i) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1° maggio;

j) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 30 giugno;

k) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1° luglio;

l) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 dell'8 luglio;

m) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 15 luglio;

n) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 22 luglio;

o) dalle ore 16.00 del 28 luglio alle ore 24.00 del 29 luglio;

p) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 5 agosto;

q) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 12 agosto;

r) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 15 agosto;

s) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 19 agosto;

t) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 26 agosto;

u) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 2 settembre;

v) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1° novembre;

w) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;

x) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;

y) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore o motrice ed un semirimorchio o rimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore o motrice, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore o motrice medesimo.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato di ore quattro e anticipato di ore due.

2. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al' Ministero delle poste e telecomunicazioni, purché contrassegnati con l'emblema «PT» in lettere nere su disco giallo, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m1) giornali, quotidiani e periodici;

m2) prodotti per uso medico;

m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini e derivati freschi del latte, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve esser fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto *e)*.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 2 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva. Tale integrazione non si applica per i veicoli eccezionali «mezzi d'opera» che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico prevista per le rispettive classi veicolari.

Art. 9.

1. L'estensione di divieto di cui all'art. 8 non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, purché contrassegnati con l'emblema «PT» in lettere nere su disco giallo, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 2 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella quarta e quinta categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n, 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa.

Art. 13.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1994

Il Ministro: RADICE

94A7580

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2004 del 26 luglio 1994;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Visto il fax del 28 ottobre 1994, contenente in allegato il parere del Consiglio universitario nazionale del 27 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare neccessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 21, relativo all'elenco degli insegnamenti opzionali dei vari indirizzi del corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline: diritto degli enti locali (nell'indirizzo politico-amministrativo); storia del pensiero sociologico; sociologia dell'ambiente; teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; statistica giudiziaria (nell'indirizzo politico-sociale).

Art. 2.

L'art. 21, relativo all'elenco degli insegnamenti opzionali del corso di laurea in scienze politiche, risulta così modificato:

Art. 21. — Costituiscono insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche:

1) antropologia culturale;
2) analisi economica;
3) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
4) contabilità regionale;
5) criminologia;
6) demografia;
7) demografia storica;
8) diritto degli enti locali;
9) diritto dell'ambiente;
10) diritto del lavoro;
11) diritto delle Comunità europee;
12) diritto internazionale privato;
13) diritto parlamentare;
14) diritto privato comparato;
15) diritto processuale amministrativo;
16) diritto pubblico romano;
17) diritto regionale;
18) diritto tributario;
19) diritto urbanistico;
20) economia applicata;
21) economia dei Paesi in via di sviluppo;
22) economia regionale;
23) economia internazionale;
24) economia e politica agraria;
25) economia e politica del lavoro;
26) economia e politica del turismo;
27) economia e politica monetaria;
28) elementi di matematica generale ****;
29) filosofia della politica;
30) geografia della popolazione;
31) giustizia costituzionale;
32) informatica giuridica;
33) informatica giuridica e amministrativa;
34) legislazione sociale;
35) matematica per le scienze sociali;
36) organizzazione economica internazionale;
37) paleografia e diplomatica;
38) politica dell'ambiente;
39) programmazione economica;
40) scienza delle finanze;
41) scienza dell'amministrazione;
42) scienza della politica;
43) sistemi economici comparati;
44) sociologia della famiglia;
45) sociologia dell'ambiente;
46) sociologia economica;
47) sociologia dell'organizzazione;
48) statistica economica ***;
49) statistica giudiziaria;
50) statistica sanitaria;
51) statistica sociale;
52) storia del giornalismo;
53) storia della filosofia politica;
54) storia dei movimenti e dei partiti politici;
55) storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
56) storia del pensiero sociologico;
57) storia dell'integrazione europea;
58) storia del Risorgimento;
59) storia dell'America anglosassone;
60) storia dell'America latina;
61) storia dell'Europa orientale;
62) storia dell'amministrazione pubblica;
63) storia delle dottrine politiche e sociali;
64) storia delle istituzioni politiche;
65) storia economica;
66) storia ed istituzioni dell'Africa subsahariana;
67) storia ed istituzioni musulmane;
68) storia ed istituzioni dell'Asia orientale;
69) storia ed istituzioni dell'Asia sud orientale;
70) storia ed istituzioni dell'Asia meridionale;
71) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
72) storia medioevale;
73) storia politica ed economica della Sardegna;
74) tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
75) teoria delle relazioni internazionali;
76) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1994

Il rettore: MISTRETTA

94A7496

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 99 (ex art. 86), relativo alle lauree che si conseguono presso la facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 99. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;

la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

il diploma universitario in scienze infermieristiche;

il diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 14 novembre 1994

Il rettore

94A7518

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Università concernenti la modificazione degli articoli 1, 3, 5, 78 e 80 dello statuto a seguito del cambio di denominazione della Libera università internazionale degli studi sociali in Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2549 pervenuta in data 27 ottobre 1994, con la quale si trasmette il parere favorevole da parte del Consiglio universitario nazionale sulle suddette modificazioni;

Decreta:

Lo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali, approvato e modificato come in premessa, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli 1 (comma primo), 3 (comma primo), 5 (comma primo, lettere *e)* ed *o)*, e comma quarto), 78 (comma quinto e comma sesto) e 80 (comma primo) dello statuto vengono ad essere modificati nella loro formulazione come appresso indicato:

Art. 1 (comma primo) - «La Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, in Roma, ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative professionalmente qualificate».

Art. 3 (comma primo) - «La Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, in Roma, è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione».

Art. 5 (comma primo, lettere *e)* ed *o)*, e comma quarto), art. 78 (comma quinto e comma sesto) - Alla dizione LUISS si aggiunge Guido Carli.

Art. 80 (comma primo) - «Il logotipo della Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, in Roma, è costituito dalla sigla LUISS, che sovrasta la dicitura Libera Università Internazionale degli Studi Sociali e dal nome Guido Carli, posto al centro sotto la suddetta dicitura».

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il rettore: ARCELLI

94A7559

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994), **coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1994, n. 655** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di lire 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982;

b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;

c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera *b)*, è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;

e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *d)*, nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 302/1989 reca la disciplina del credito peschereccio di esercizio.

— Il testo degli articoli 1 e 23 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è il seguente:

«Art. 1 *(Piano nazionale).* — Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obbiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione;

10-bis) *il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.*

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre».

«Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). — *La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composta da:*

a) *il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;*

b) *il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;*

c) *due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;*

d) *un funzionario del Ministero del tesoro;*

e) *quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;*

f) *tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;*

g) *due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;*

h) *quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;*

i) *un rappresentante delle industrie conserviere;*

l) *un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre.*

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. *I componenti di cui alle lettere* c), d), e), f), g), h), i) *e* l) *del primo comma possono essere confermati una sola volta.*

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'art. 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale».

— Il D.M. 21 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994, adotta il quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96.

— La legge n. 72/1992 reca norme sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: «Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.».

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1.

3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

4. Per consentire l'urgente ampiamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso *del servizio di guardia costiera delle capitanierie di porto,* nonché stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.

Riferimenti normativi:

— L'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 9 *(Tipi di pesca professionale).* — Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 del codice della navigazione e dell'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti ed oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia della costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.

Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

Le pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A7632

Testo del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1994), **coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, si applica fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995.

Art. 2.

Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi

1. *Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.*

2. *Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.*

3. *Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.*

4. *L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.*

5. *Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.*

6. *Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: «di alloggi» sono inserite le seguenti: «, adibiti ad abitazione principale,».*

7. *All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: «società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative sociali».*

8. *All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-*ter*) è abrogato.*

9. *Nella tabella A, parte II, allegata al* decreto del *Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-*bis*) è sostituito dal seguente:*

*«41-*bis*) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di*

tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

10. *Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-*bis) *della tabella* A, *parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.*

11. *Nel n. 41-*bis) *della tabella* A, *parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.*

Art. 2-*bis*.

Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA

1. *Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.*

2. *La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.*

3. *La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente; a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.*

4. *Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.*

5. *L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.*

6. *Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:*

a) *per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;*

b) *per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.*

7. *Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'articolo 62-*sexies *del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

8. *I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.*

9. *Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.*

Art. 2-*ter*.

Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette

1. *La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 2-*bis, *nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di*

*registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 2-*bis*, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.*

2. *Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.*

Art. 2-*quater*.

Autotutela

1. *Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.*

Art. 2-*quinquies*.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. *Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:*

a) *con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;*

b) *con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.*

2. *Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera* b), *lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.*

3. *I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera* a) *del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera* b) *del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.*

4. *Ai fini del presente articolo:*

a) *per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;*

b) *per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;*

c) *in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;*

d) *la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;*

e) *il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.*

5. *I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.*

6. *Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.*

7. *Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-*sexies.

8. *Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.*

9. *Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.*

10. *Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.*

11. *Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: «L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti la domanda non ha ancora ottenuto definizione».*

12. *Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 2-*sexies.*

Conciliazione giudiziale

1. *Nel decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:*

*«Art. 20-*bis (Conciliazione). — *1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.*

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».

2. *Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'articolo 20-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.*

Art. 2-*septies.*

Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

1. *Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis, 2-quater *e* 2-sexies *i dipendenti*

dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

2. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.*

Art. 2-*octies*.

Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano

1. *In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonché, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 2-*nonies*.

Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA

1. *I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.*

Art. 2-*decies*.

Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali

1. *La lettera* c) *del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:*

«c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2-*undecies*.

Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo

1. *Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo* 2-quinquies, *con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo* 2-quinquies.

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.*

3. *Il punto 6 della tabella* A *allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:*

«6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio . . 13 per cento dell'aliquota normale;

benzina . 55 per cento dell'aliquota normale.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

4. *All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.*

Art. 2-*duodecies.*

Tasse e diritti sugli aeromobili

1. *L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.*

2. *I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.*

3. *Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2-*terdecies.

Art. 2-*terdecies.*

Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. *Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.*

2. *Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2-*duodecies *del presente decreto.*

Art. 2-*quattuordecies.*

Efficacia di norme

1. *Le disposizioni degli articoli da 2-*bis *a 2-*terdecies *hanno effetto dal 17 novembre 1994.*

2. *Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994.*

Art. 3.

Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

1. La definizione *di cui all'articolo 2-*bis *del presente decreto,* limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici *anche* sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

Art. 4.

Premio straordinario

1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto *dagli articoli 2-*bis, 2-sexies *e 3* del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.

Art. 5.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

1-bis. *Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione.*

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A7633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 31 ottobre 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a r.l. Torre», con sede in Milano, costituita per rogito Romanelli in data 3 giugno 1982, rep. 153675, reg. soc. 218551, tribunale di Milano, BUSC n. 11528/194893;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Corvetto prima - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Albertario in data 22 giugno 1988, rep. 55902/14721, reg. soc. 292031, tribunale di Milano, BUSC n. 13606/240581;

società cooperativa edilizia «Coop. La Milanina - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Notari in data 15 novembre 1974, rep. 55518/2120, reg. soc. 162761, tribunale di Milano, BUSC n. 8639/136538;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Topazio» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 29 febbraio 1964, rep. 25636, reg. soc. 123704, tribunale di Milano, BUSC n. 1326/86409;

società cooperativa edilizia «Valdorisia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Livreri in data 25 gennaio 1974, rep. 269229, reg. soc. 189508, tribunale di Milano (già reg. soc. 887/74 - trib. Torino), BUSC n. 10312/131738;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Richini a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Dini in data 26 maggio 1982, rep. 6464/1538, reg. soc. 215474, tribunale di Milano, BUSC n. 11370/191894;

società cooperativa edilizia «Co.M.A.P. - Cooperativa milanese abitazioni popolari - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Stipa in data 23 aprile 1985, rep. 253298, reg. soc. 247170, tribunale di Milano, BUSC n. 12401/211963;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Domus Nostra fra i dipendenti della Banca Popolare di Milano a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Todeschini in data 1° aprile 1952, rep. 24249, reg. soc. 80997, tribunale di Milano, BUSC n. 3767/37671;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Garofano a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Mantelli in data 3 luglio 1979, rep. 6160, reg. soc. 188780, tribunale di Milano, BUSC n. 10287/170822;

società cooperativa edilizia «Nuova cooperativa edilizia S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Carugati in data 26 febbraio 1981, rep. 48553, reg. soc. 204018, tribunale di Milano, BUSC n. 10981/185578;

società cooperativa edilizia «Helios - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 3 marzo 1980, rep. 162558, reg. soc. 2608, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1622/176608;

società cooperativa edilizia «Amica - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Caterina dello Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 3 ottobre 1979, rep. 91633, reg. soc. 2507, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1521/171588;

società cooperativa edilizia «I Parioli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 5 marzo 1962, rep. 71650, reg. soc. 1207, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 233/73136;

società cooperativa edilizia Parco degli aranci 3° - S.r.l. con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 17 settembre 1973, rep. 40252/5027, reg. soc. 612, tribunale di Crotone, BUSC n. 900/131764;

società cooperativa edilizia Parco degli aranci 2° - S.r.l. con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 17 settembre 1973, rep. 40251/5026, reg. soc. 611, tribunale di Crotone, BUSC n. 899/131763;

società cooperativa edilizia Parco degli aranci 1° - S.r.l. con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 17 settembre 1973, rep. 40250/5025, reg. soc. 610, tribunale di Crotone, BUSC n. 898/131762;

società cooperativa edilizia «Altair - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 18 settembre 1984, rep. 77644, reg. soc. 1104, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2067/206728;

società cooperativa edilizia «Familia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 18 dicembre 1973, rep. 29365, reg. soc. 1769, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 871/129397;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Guastaferro - S.r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Perisi in data 26 marzo 1980, rep. 1013, reg. soc. 2578, tribunale di Avellino, BUSC n. 1205/175924;

società cooperativa edilizia «Andromeda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 6 dicembre 1978, rep. 6690, reg. soc. 2325, tribunale di Avellino, BUSC n. 1118/164630;

società cooperativa edilizia «Ilares - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 1° dicembre 1978, rep. 6650, reg. soc. 2317, tribunale di Avellino, BUSC n. 1114/163965;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alta Irpinia a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Forte in data 30 aprile 1976, rep. 11737, reg. soc. 1855, tribunale di Avellino, BUSC n. 927/145595;

società cooperativa edilizia «La Florida - Soc. coop. a r.l.» (già «La Base - Soc. coop. a r.l. per azioni»), con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Maiorino in data 21 agosto 1975, rep. 370, reg. soc. 203, tribunale di Ariano Irpino, BUSC n. 850/141779;

società cooperativa edilizia «Alla Riscossa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Contrada (Avellino), costituita per rogito Giannitti in data 7 febbraio 1979, rep. 55654, reg. soc. 2352, tribunale di Avellino, BUSC n. 1131/165709;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Casa Nostra a r.l.», con sede in Nusco (Avellino), costituita per rogito Forte in data 22 febbraio 1982, rep. 15638, reg. soc. 466, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1373/189681;

società cooperativa edilizia «Bontà - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pratola Serra (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 17 ottobre 1971, rep. 1812, reg. soc. 1250, tribunale di Avellino, BUSC n. 605/116229;

società cooperativa edilizia «Speranza - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 9 settembre 1983, rep. 34227, reg soc. 6483, tribunale di Taranto, BUSC n. 1579/200663;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. La Fortuna», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 10 gennaio 1973, rep. 154914, reg. soc. 3613, tribunale di Taranto, BUSC n. 750/123727;

società cooperativa edilizia «Adelfia - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 24 aprile 1973, rep. 55654, reg. soc. 3700, tribunale di Taranto, BUSC n. 789/125167;

società cooperativa edilizia «Sant'Irene - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Morciano in data 20 ottobre 1973, rep. 65766, reg soc. 3862, tribunale di Taranto, BUSC n. 999/136012;

società cooperativa edilizia «Lilium - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 16 febbraio 1973, rep. 155364, reg soc. 3668, tribunale di Taranto, BUSC n. 769/124549;

società cooperativa edilizia «Casa Nostra - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Agosto in data 13 novembre 1970, rep. 20356, reg soc 3256, tribunale di Taranto, BUSC n. 644/113308;

società cooperativa edilizia «Fiamme Fedeli cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 6 luglio 1976, rep. 60636, reg soc 4495, tribunale di Taranto, BUSC n 1107/147286.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cotral - Società cooperativa a responsabilità per quote», con sede in Potenza, costituita per rogito Scardaccione in data 11 dicembre 1982, rep. 7820, reg. soc. 2262, tribunale di Potenza, BUSC n. 1533/195792;

società cooperativa mista «Festula - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 29 dicembre 1984, rep. 36, reg. soc. 2795, tribunale di Potenza, BUSC n. 1768/213808,

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Fiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 10 giugno 1987, rep. 2838, reg. soc. 1450, tribunale di Melfi, BUSC n. 2041/230405;

società cooperativa mista «Soc. coop. A.T. a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 14 marzo 1990, rep. 23700, reg. soc. 4685, tribunale di Potenza, BUSC n. 2320/248034;

società cooperativa di consumo «Conscoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 22 novembre 1984, rep. 611, reg. soc. 1105, tribunale di Melfi, BUSC n. 1703/208269;

società cooperativa mista «Tecla - Società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Gatti in data 4 febbraio 1986, rep. 5062, reg. soc. 3388, tribunale di Potenza, BUSC n. 1929;

società cooperativa mista «Cooperativa di vigilanza rapollese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rapolla (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 27 ottobre 1984. rep. 579, reg. soc. 1091, tribunale di Melfi, BUSC n. 1701/207994;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eurolegno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 28 giugno 1988, rep. 4112, reg. soc. 1563, tribunale di Melfi, BUSC n. 2109/235563;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ceramica di Irsina - Coop. S.r.l.», con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Casino in data 14 maggio 1977, rep. 4848, reg. soc. 1255, tribunale di Matera, BUSC n. 664/155021;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Tursi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tursi (Matera), costituita per rogito Latrecchina in data 26 luglio 1984, rep. 6918, reg. soc. 2524, tribunale di Matera, BUSC n. 1233/205640;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Giuliano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Morano in data 28 ottobre 1985, rep. 6137, reg. soc. 3024, tribunale di Matera, BUSC n. 1353/215309;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa Express Service a r.l.», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Brunella Carriero in data 13 ottobre 1989, rep. 1328, reg. soc. 4163, tribunale di Matera, BUSC n. 1636/245621;

società cooperativa di produzione e lavoro «Argilla lucana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Laporta in data 31 ottobre 1989, rep. 27210. reg. soc. 4155, tribunale di Matera, BUSC n. 1597/243880;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futuro '90 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Disabato in data 17 novembre 1989, rep. 22541, reg. soc. 4192, tribunale di Matera, BUSC n. 1623/244971;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amici dell'ambiente - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 22 giugno 1988, rep. 35514, reg. soc. 3790, tribunale di Matera, BUSC n. 1537/237942;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Co.De.Pi. (cooperativa di consumo al dettaglio di Pisticci) - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Laporta in data 12 gennaio 1975, rep. 12771, reg. soc. 17/75, tribunale di Matera, BUSC n. 551/137456;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Facchini Ferrandina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Laporta in data 19 aprile 1969, rep. 3765, reg. soc. 20/69, tribunale di Matera, BUSC n. 318/108384.

94A7525

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione vino e prodotti vinicoli per la campagna 1994-95

Per la campagna vitivinicola 1994-95, in materia di dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino e prodotti vinicoli, restano invariate sia la modulistica sia le istruzioni diramate con circolare n. 18 del 18 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1993.

94A7564

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Manzoni» di Cisternino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5069/Sett. 1° datato 21 luglio 1993 del prefetto di Brindisi la scuola media statale «A. Manzoni» di Cisternino è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature acustiche e di telefax per un valore complessivo di L. 3.600.000.

94A7565

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Pavese» di Candelo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3804/Sett. I.2.27.29/1 datato 30 settembre 1994 del prefetto di Vercelli la scuola media statale «C. Pavese» di Candelo è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere elettronica IBM 6779, matr. 11ZLZ89, del valore di L. 1.110.270 (IVA compresa). Offerente: Cassa di risparmio di Biella.

94A7526

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Alighieri» di Modugno ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 386/I Sett. datato 29 giugno 1994 del prefetto di Bari la scuola media statale «D. Alighieri» di Modugno è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000.000 per l'istituzione di due borse di studio destinate ad una alunna ed un alunno — della suddetta scuola media — più meritevoli. Offerente: prof. Paolo De Benedictis.

94A7527

Autorizzazione alla scuola media statale di Codigoro ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 13629/92/2° Sett. datato 15 giugno 1992 del prefetto di Ferrara la scuola media statale di Codigoro è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000, da investire in buoni del Tesoro intestati alla scuola stessa. Offerente: sig. Alberto Borghi.

Con decreto prot. n. 13628/92/2° Sett. datato 19 giugno 1992 del prefetto di Ferrara la scuola media statale di Codigoro è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 632.900, offerta da varie persone, allo scopo di istituire sette borse di studio, a favore degli alunni frequentanti la suddetta scuola media.

94A7528

Autorizzazione alla scuola media statale annessa al conservatorio di musica «G. Frescobaldi» di Ferrara ad accettare alcune donazioni.

Con decreto prot. n. 11062/93/2° Sett. datato 28 aprile 1993 del prefetto di Ferrara la scuola media statale annessa al conservatorio di musica «G. Frescobaldi» di Ferrara è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: nove volumi dell'enciclopedia «Cosmo-Grande Atlante», per un valore di L. 6.000.000; due cofanetti «L'Italia: il cuore e la memoria», composti da cinque videocassette cadauno, per un valore di L. 340.000. Offerente: ENEL S.p.a. quali premi relativi al concorso «ENEL-Scuola» per l'anno scolastico 1991-92.

94A7529

Autorizzazione alla scuola media statale secondo nucleo «Dante Alighieri» di Tricase, sezione staccata di Depressa, ad accettare alcune donazioni.

Con decreto prot. n. 130/93 Sett. 1° datato 6 febbraio 1993 del prefetto di Lecce la scuola media statale secondo nucleo «Dante Alighieri» di Tricase, sezione staccata di Depressa, è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un libretto bancario di risparmio acceso presso la Banca Arditi Galati - filiale di Tricase, n. 744570 a vincolo semestrale, recante l'importo di L. 730.000 i cui interessi maturandi dovranno costituire il premio annuale intestato «Premio di studio Barbara Pantaleo», da assegnare al migliore alunno della suddetta sezione staccata. Offerente: Maria Pasqualina Longo ved. Guglielmo, in adesione a quanto disposto dal defunto sig. Pantaleo Cosimo.

94A7530

Autorizzazione alla scuola media statale annessa all'Istituto d'arte di Volterra ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2842/93 Sett. I datato 25 agosto 1993 del prefetto di Pisa la scuola media statale annessa all'Istituto d'arte di Volterra è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un TV color Grunding del valore di L. 1.200.000; un videoregistratore Toshiba del valore di L. 800.000. Offerente: Cassa di risparmio di Volterra.

94A7533

Autorizzazione alla scuola media statale «Ten. med. S. Calò» di Leverano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 706/93 Sett. 1°/2ª datato 15 maggio 1993 del prefetto di Lecce la scuola media statale «Ten. med. S. Calò» di Leverano è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 depositata presso l'Istituto di credito Cassa rurale ed artigiana di Leverano, deposito n. 741 con vincolo semestrale, col fine precipuo di istituire, con gli interessi maturati, una borsa di studio «Don Antonio Zecca» da assegnare annualmente ad un allievo della scuola suddetta che si sia distinto per atti di bontà ed altruismo. Offerente: sacerdote don Antonio Zecca.

94A7531

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Banti» di Santa Croce sull'Arno ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 2813 Sett. I datato 2 dicembre 1991 del prefetto di Pisa la scuola media statale «C. Banti» di Santa Croce sull'Arno è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Minolta EP 3150, matr. n. 24505724, completa di tamburo, starter, kit toner e mobiletto, del valore complessivo di L. 3.658.060. Offerente: società «Consorzio Acquarno S.p.a.» di Santa Croce sull'Arno.

94A7532

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Vivaldi» di Venezia ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2206/92/1° Sett. datato 24 novembre 1992 del prefetto di Venezia la scuola media statale «A. Vivaldi» di Venezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di buoni del Tesoro poliennali 1991/1996, al tasso del 12%, per un importo complessivo di L. 4.000.000, la cui rendita sarà destinata ad istituire due borse di studio da devolvere agli alunni della stessa scuola più meritevoli. A ciascuna scadenza i titoli saranno reinvestiti. Offerente: comitato scolastico in memoria del prof. Mario Marconi.

Con decreto prot. n. 2206/92/B/1° Sett datato 24 novembre 1992 del prefetto di Venezia la scuola media statale «A Vivaldi» di Venezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di buoni del Tesoro poliennali 1991/1996, al tasso del 12%, per un importo complessivo di L 1 000 000, la cui rendita sarà destinata ad istituire una borsa di studio da devolvere agli alunni più meritevoli della predetta scuola A ciascuna scadenza i titoli saranno reinvestiti Offerente comitato interno alla scuola in memoria delle scomparse professoresse Letizia Colauzzi e Anita de Verneda

94A7534

Autorizzazione alla scuola media statale «B. Longhena» di Venezia-Lido ad accettare una donazione

Con decreto prot n 778/93/1° Sett datato 4 maggio 1993 del prefetto di Venezia la scuola media statale «B Longhena» di Venezia-Lido è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L 1 700 000, investita in titoli di Stato depositati presso l'istituto tesoriere della scuola, la cui rendita è destinata ad istituire una borsa di studio da devolvere ad un alunno particolarmente meritevole all'esame di licenza media di ciascun anno scolastico Offerente comitato interno alla scuola medesima in memoria della prof ssa Lenia Camali.

94A7535

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Stuparich» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto prot n 3-B/3-7/1101 Sett. II datato 10 luglio 1991 del prefetto di Trieste la scuola media statale «C Stuparich» di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione di un copiatore Gestetner mod 22407, matr 130J4990, completo di tamburo, sviluppo e toner, per un valore complessivo di L. 8 568 000 (IVA compresa) Offerente Cassa di risparmio di Trieste.

94A7536

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Frank» di Castelvetro ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n. 186/93 I Sett datato 1° marzo 1993 del prefetto di Modena la scuola media statale «A Frank» di Castelvetro è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una fotocopiatrice Olivetti mod. 7025, un computer PC Olivetti PCS 286 S40MB monocromatico completo di tastiera e box; una stampante Olivetti mod JP150, per un valore complessivo di L. 4 284 000. Offerente: Fondazione Cassa di risparmio di Vignola.

94A7537

Autorizzazione alla scuola media statale di Roé Volciano ad accettare una donazione

Con decreto prot n 3945/1° G P A datato 1° settembre 1993 del prefetto di Brescia la scuola media statale di Roé Volciano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere del valore di L 350 000 Offerente I R R S S A E della Lombardia.

94A7538

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Reni» di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n 1162/Sett. 1°/Sez 1ª datato 20 luglio 1990 del prefetto di Bologna la scuola media statale «G Reni» di Bologna è stata autorizzata ad accettare le donazioni somma di L. 10 000 000 per l'istituzione di una borsa di studio in favore di alunni meritevoli e bisognosi; somma di L. 40.000 000 destinata al potenziamento dell'attrezzatura didattico-scientifica della predetta scuola media. Offerente sig ra Egle Dalla Valle, in memoria della sorella prof ssa Teodora Dalla Valle.

94A7539

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Bartolomeo Apostolo» di Borgo Tossignano ad accettare una donazione

Con decreto prot n 674/I Sett. Sez. 1ª datato 16 aprile 1992 del prefetto di Bologna la scuola media statale «S. Bartolomeo Apostolo» di Borgo Tossignano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un impianto stereofonico del valore di L. 1 265.000. Offerente: Cooperativa intersettoriale di Sassoleone.

94A7540

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Garibaldi» di Altedo ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n. 795/I Sett /Sez. 1ª datato 5 maggio 1992 del prefetto di Bologna la scuola media statale «G. Garibaldi» di Altedo è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una calcolatrice Logos 362; un termoelettrico De Longhi per un valore complessivo di L. 326 100. Offerente: prof. Paolo Culiersi preside della stessa scuola media.

94A7541

Autorizzazione alla scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 4237 Sett. II datato 24 agosto 1992 del prefetto di Bergamo la scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Amstrad mod. Double Decker-DD 8904 del valore di L. 890.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Cologno al Serio.

94A7542

Autorizzazione alla scuola media statale di Forino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3665/3892/S1A datato 12 agosto 1992 del prefetto di Avellino la scuola media statale di Forino è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 per l'istituzione di un premio di studio, da assegnare a tre alunni meritevoli rispettivamente delle classi prima, seconda e terza della suddetta scuola media, ed intitolato alla signora Carmelina Alfano. Offerenti signori Alfano Alfonso e Perrotti Vittoria

94A7543

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Pellico» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5145 - Sett 1°/II datato 8 giugno 1992 del prefetto di La Spezia la scuola media statale «S. Pellico» di La Spezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte marca Ajello e Sons del valore di L. 700 000. Offerente: signora Franca Felisso Battolla.

94A7544

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 novembre 1994

Dollaro USA	1611,12
ECU	1966,37
Marco tedesco	1030,79
Franco francese	300,41
Lira sterlina	2525,27
Fiorino olandese	920,32
Franco belga	50,116
Peseta spagnola	12,356
Corona danese	263,17
Lira irlandese	2485,96
Dracma greca	6,689
Escudo portoghese	10,090
Dollaro canadese	1168,75
Yen giapponese	16,332
Franco svizzero	1217,78
Scellino austriaco	146,43
Corona norvegese	236,48
Corona svedese	213,42
Marco finlandese	332,81
Dollaro australiano	1231,70

94A7634

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 0 0 9 4 *

L. 1.300